



# **COMUNE DI PRIOLO GARGALLO**

## **SERVIZIO DI POTATURA E ASPORTAZIONE ALBERI NELLE AREE PUBBLICHE**

**ANNO 2009**

**CONTRATTO APERTO**

### **SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO**

Priolo Gargallo li

**IL PROGETTISTA**  
(Geom. Giovanni Rametta)

## INDICE

PARTE I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
Art. 1	- OGGETTO DELL' APPALTO.....	4
Art. 2	- AMMONTARE DELL' APPALTO.....	4
Art. 3	- METODO D' APPALTO.....	4
Art. 4	- CONDIZIONI PARTICOLARI .....	4
Art. 5	- GARANZIA FIDEJUSSORIA - CAUZIONE DEFINITIVA.....	4
Art. 6	- GARANZIA COPERTURA DANNI.....	5
Art. 7	- VARIAZIONI.....	5
Art. 8	- SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI E DISPOSIZIONI.....	5
Art. 9	- DIREZIONI LAVORI - DIREZIONE CANTIERE .....	5
Art. 10	- TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - NORME DI LEGGE .....	6
Art. 11	- NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	6
Art. 12	- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	6
Art. 13	- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	6
Art. 14	- OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	7
Art. 15	- OBBLIGHI ED ONERI DELL' APPALTATORE.....	7
Art. 16	- RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE.....	7
Art. 17	- SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	8
	17.1 Sospensione dei lavori .....	8
	17.2 Risoluzione del contratto.....	8
	17.3 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza .....	8
Art. 18	- TEMPO UTILE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI- PENALITÀ .....	8
Art. 19	- PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE.....	9
	19.1 Lavori generali .....	9
	19.2 Tipologia e valutazione dei lavori.....	9
	19.3 Materiali in cantiere.....	9
	19.4 Lavori in economia .....	9
	19.5 Prezzo di elenco- revisione.....	10
	19.6 Revisione dei prezzi e immodificabilità del corrispettivo .....	10
Art. 20	- COLLAUDO - REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FINALE.....	10
Art. 21	- SUBAPPALTO.....	11
Art. 22	- RISERVE DELL' APPALTATORE.....	11
Art. 23	- DOMICILIO LEGALE .....	11

Art. 24 - CONTROVERSIE.....	11
Art. 25 - CERTIFICATI - DOCUMENTI .....	11
Art. 26 - CONTRATTO D' APPALTO- ONERI FISCALI.....	11
Art. 27 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE .....	11
PARTE II      DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE.....	11
Art. 28 - OGGETTO DELL' APPALTO.....	12
Art. 29 - AMMONTARE DELL' APPALTO A CONTRATTO APERTO.....	12
Art. 30 - OMISSIS 12	
Art. 31 - INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI .....	12
Art. 32 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	12
Art. 33 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	12
Art. 34 - METODOLOGIA DI INTERVENTO .....	12
Art. 35 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	13
Art. 36 - CONTO FINALE .....	13
Art. 37 - COLLAUDO: MODALITÀ, TERMINI E OMOLOGAZIONE.....	13
Art. 38 - DISEGNI DI PROGETTO - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI.....	13
Art. 39 - VARIAZIONE DEGLI IMPORTI.....	13
Art. 40 - CONDIZIONI PARTICOLARI .....	13
40.1 Condizioni .....	13
40.2 Lavori fuori dell' orario normale.....	14
40.3 Disposizioni per assicurare la viabilità .....	14
PARTE III      PRESCRIZIONI TECNICHE.....	14
Capitolo1 .....	14
Art. 41 - FINALITÀ DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE .....	14
Art. 42 - CONSEGNA - TRACCIAMENTI - ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI.....	14
Art. 43 - MATERIALI E PROVVISI    .....	15
Capitolo 2 .....	15
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	15
Art. 44 - FORNITURE.....	15
Art. 45 - TRASPORTI.....	15
45.1 Trasporto in genere .....	15
45.2 Trasporto a discarica.....	15

## PARTE I      DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### **Art. 1      - OGGETTO DELL' APPALTO**

L' appalto ha per oggetto l' esecuzione del servizio di **POTATURA E ASPORTAZIONE ALBERI NELLE AREE PUBBLICHE ANNO 2009**" fino ad esaurimento delle somme a base d' asta, per l' ammontare complessivo a base d' asta di € 16.000,00 - sotto deduzione del ribasso d' asta oltre ad € 800,00 quali oneri per la sicurezza.

Sono compresi nell' appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d' appalto, nell' elenco dei prezzi unitari, con le caratteristiche tecniche, qualitative indicate previste dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni che saranno forniti dalla Direzione dei lavori.

L' esecuzione dei lavori deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell' arte e l' appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell' adempimento dei propri obblighi.

### **Art. 2      - AMMONTARE DELL' APPALTO**

L' importo complessivo del servizio, al lordo della variazione d' asta, valutato sulla base dei prezzi unitari di cui all' elenco prezzi, è quello indicato all' **articolo 29** delle disposizioni di carattere particolare.

Il contratto è stipulato interamente **"a misura"**, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall' elenco dei prezzi unitari allegato.

Il ribasso percentuale offerto dall' aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

### **Art. 3      - METODO D' APPALTO**

L' appalto avrà luogo nella forma e nei modi indicati nel bando di gara, che verrà esposto secondo la vigente legislazione sulle OO.PP.

### **Art. 4      - CONDIZIONI PARTICOLARI**

L' appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico durante le ore d' ufficio, così da consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti da parte della Direzione Lavori, come previsto all' articolo 2 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145; egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, o inviare un incaricato, per conferire con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.

Le zone interessate dai lavori dovranno essere protette e chiuse al traffico pedonale con opportuni mezzi forniti dall' Appaltatore che non potrà richiedere nessun indennizzo particolare per l' ostacolo ai lavori costituito dalla sosta o dal parcheggio di automezzi sulle strade interessate ai lavori stessi.

Egli sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall' eventuale inadempienza di tale disposizione ed avrà a proprio carico il risarcimento dei danni derivanti a persone, animali o cose estranee ai lavori. Nella definizione della variazione d' asta le condizioni e le limitazioni qui illustrate dovranno essere tenute presenti dalla Ditta offerente, in quanto alla stessa ne derivano oneri economici, responsabilità civili o penali ed il risarcimento di danni eventualmente arrecati a persone, animali o a cose dell' Appaltatore, del Committente o di terzi.

### **Art. 5      - GARANZIA FIDEIUSSORIA - CAUZIONE DEFINITIVA**

A norma della vigente normativa sui LL.PP. in Sicilia, non è prevista alcuna cauzione provvisoria né l' impegno di una fideiussione definitiva in caso di aggiudicazione.

Ai sensi dell' articolo 30, comma 2, 2 bis e 2 ter del *"testo coordinato"*, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l' ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere resa secondo gli schemi approvati e le modalità di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive n., 123 del 12 marzo 2004 con annesse schede, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti, con espresso richiamo alla normativa vigente sui LL.PP. in Sicilia, restando a proprio carico l' eventuale scopertura e/o franchigia.

Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L' Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d' ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l' appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l' incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell' Amministrazione senza necessità

di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell' appaltatore di proporre azione innanzi l' autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d' opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall' Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell' importo originario.

#### **Art. 6 – GARANZIA COPERTURA DANNI**

L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Priolo Gargallo da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Regolamento Generale l'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa secondo gli schemi tipo approvati con D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004 con espresso richiamo alla legge vigente sui LL.PP. in Sicilia, restando a proprio carico l' eventuale copertura e/o franchigia, che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere con una somma assicurata pari all' importo contrattuale per le opere in esecuzione, con l' inclusione della garanzia per danni a cavi e conduttore sotterranee nonché per responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad € 500.000,00.

#### **Art. 7 - VARIAZIONI**

Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l' esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell' appalto.

L' appaltatore ha l' obbligo di eseguire le variazioni suddette con l' osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all' articolo 10 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all' unico scopo di designare l' oggetto dell' appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall' Appaltatore.

Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate.

L' Appaltatore dichiara di accettare sin d' ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.

#### **Art. 8 - SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI E DISPOSIZIONI**

L' esecuzione delle opere oggetto dell' appalto è anzitutto ed essenzialmente vincolata dalle disposizioni del presente Capitolato; in quanto non sia disposto in modo diverso o contrario da questo stesso Capitolato sarà però anche soggetta, in ordine di prevalenza:

a — al Regolamento di Attuazione della Legge Quadro in materia di LL.PP. 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni;

b — al Capitolato Generale d' Appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145;

c — alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Il Capitolato e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l' Appaltatore si dichiara in piena conoscenza.

L' Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall' ispettorato dei Lavori, dall' istituto Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili.

Ciò ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati e che impongano all' Appaltatore obblighi particolari per qualsiasi motivo.

Degli oneri conseguenti all' osservanza di tutte le presenti disposizioni si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi dell' elenco.

#### **Art. 9 - DIREZIONI LAVORI - DIREZIONE CANTIERE**

La rappresentanza del Committente presso il cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare l' osservanza, da parte dell' Appaltatore, delle clausole contenute nei Capitolati e di curare che l' esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d' arte.

Le persone all' uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell' Appaltatore. La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti non liberano pertanto

l' Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all' adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, così pure per quanto attiene le disposizioni di legge relative alla delinquenza mafiosa; né da quelli incombenziosi in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti, ogni intervento della Direzione Lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d' opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l' Appaltatore, che ne sarà responsabile.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all' impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell' Appaltatore o dei suoi fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che ritenesse inadatti all' espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell' Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.

L' Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere; nell' eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull' interpretazione dei propri obblighi contrattuali l' Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati dalla Direzione lavori.

### **Art. 10 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - NORME DI LEGGE**

In materia di tutela e trattamento dei lavoratori si ricorda che l' Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le leggi e regolamenti, in particolare quelli relativi al trattamento economico e normativa del personale dipendente e quelli concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l' igiene del lavoro, come previsto all' articolo 7 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Il Committente si riserva di verificare la precisa osservanza, da parte dell' Appaltatore, delle Norme di legge; l' Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione comprovante l' osservanza delle norme stesse anche da parte dei subappaltatori.

In caso di violazione delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, vigenti o che saranno emanati durante l' esecuzione dei lavori, il Committente, previo comunicazione all' Appaltatore delle inadempienze da esso accertate o ad esso denunciate dall' ispettorato del Lavoro, sospenderà l' emissione dei mandati di pagamento per un ammontare pari all' importo dovuto per ottemperare agli adempimenti prescritti, fino a che l' ispettorato suddetto non abbia accertato che sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

A tale sospensione o ritardo di pagamenti l' Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta, né per tale causa avrà titolo a risarcimento di danni.

Al termine dei lavori, in sede di liquidazione finale, l' Appaltatore dovrà presentare, a semplice richiesta del Committente, i certificati di adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti.

L' Appaltatore è responsabile, nei confronti del Committente, dell' osservanza di tutte le norme di legge anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

### **Art. 11 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L' appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L' appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L' appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell' applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 12 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L' appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 13 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 14 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 - OBBLIGHI ED ONERI DELL' APPALTA TORE**

L'Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone formale comunicazione al Committente, che possa ricevere ordini e disporre per la loro esecuzione, come previsto all' articolo 4 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione Lavori.

Tutte le opere che saranno ordinate in forza del presente appalto dovranno essere date completamente ultimate e finite in ogni loro parte ed accessorio, franche di ogni spesa od indennità, in quanto nella formulazione del prezzo a corpo si è tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi.

Se le opere oggetto dell'appalto dovessero essere eseguite in prossimità di linee e cavi in tensione, l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed all'integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona. Egli dovrà comunque intraprendere da parte propria ogni opportuna iniziativa circa le cautele da adottare nell'esecuzione dei lavori, così da garantire l'incolumità del personale proprio, del Committente e di terzi. Gli oneri relativi si intendono a suo esclusivo carico e sue saranno le responsabilità civili e penali.

Ancora ad esclusivo suo carico sarà il ripristino occorrente per ovviare ad eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, da eventi ordinari e straordinari.

Come già detto, egli dovrà infine provvedere in proprio alla rifusione dei danni comunque ed a chiunque prodotti, ivi compreso lo stesso Committente, per effetto della condotta e dell'esecuzione dei lavori, rilevando il Committente da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, siano essi privati od Enti Pubblici.

Le indennità eventualmente dovute al Committente od a terzi per danni e simili, nonché per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, verranno dettate dall'ammontare dei lavori.

Qualsiasi tassa od ammenda proveniente dall'esecuzione dei lavori sarà interamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie cura e spese a tutte le opere provvisorie di recinzione, protezione e segnalazione locale a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i lavori, come previsto all' articolo 5 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145, tali da soddisfare pienamente gli obblighi che in merito la legge e le norme di sicurezza gli impongono come costruttore compresa la collocazione di cartelli contenenti le indicazioni previste dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore assume la responsabilità dei materiali eventualmente fornitigli dal Committente e deve perciò provvedere alla loro custodia e conservazione. Nessuna responsabilità assume per contro lo stesso Committente circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di materiali od impianti di proprietà dell'Appaltatore, in opera od a piè d'opera, anche se tali inconvenienti o danni potessero essere attribuiti a persone estranee all'impresa.

Al termine di tutti i lavori l'Appaltatore dovrà, a proprie cura e spese, rimuovere tutti gli apprestamenti di cantiere ed i materiali eventualmente depositati.

Oltre agli oneri particolari, relativi alle opere da eseguire in base al presente capitolato, nel prezzo a corpo si intendono pure compresi e compensati:

a — gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi a favore dei lavoratori dipendenti;

b — le prestazioni di personale esperto, munito degli occorrenti strumenti, per effettuare tracciamenti, misurazioni, rilievi dei lavori e l'elaborazione dei dati contabili;

c — la manutenzione, senza alcun compenso, dei lavori oggetto del presente Capitolato, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di avere in atto, per tutta la durata dei lavori, adeguate polizze di assicurazione per responsabilità verso terzi.

#### **Art. 16 - RESPONSABILITÀ DELL' APPALTA TORE**

Quale costruttore, l'Appaltatore sarà comunque responsabile di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro

conformità alle norme antinfortunistiche, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto all' osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a cose di terzi.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l' Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Committente e la Direzione Lavori.

L' appaltatore dovrà, all' atto della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico o dei Tecnici cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere, come previsto all' articolo 4 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

## **Art. 17 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### ***17.1 Sospensione dei lavori***

Per nessuna ragione, neanche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l' Appaltatore potrà sospendere i lavori.

La sospensione non autorizzata dei lavori ed ogni altra grave violazione degli obblighi assunti con il presente Capitolato costituisce in ogni caso valido motivo di risoluzione del contratto.

Il Committente potrà estromettere l' impresa dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa i lavori, pur tenendo l' Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

Il Committente, per contro, si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere in tutto od in parte i lavori ai sensi dell' articolo 24 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l' esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, sarà in facoltà dell' Appaltatore richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l' appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

### ***17.2 Risoluzione del contratto***

Nel caso di risoluzione del contratto l' Appaltatore avrà solo diritto ad un' indennità, una tantum, che sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta per gli impianti di cantiere moltiplicato per il rapporto tra l' importo delle opere ancora da eseguire e l' importo delle opere appaltate.

Detta indennità non potrà in ogni caso superare il 10% dell' ammontare delle opere stesse non ancora eseguite.

Restano ferme, in tal caso, le prescrizioni del presente Capitolato per la liquidazione delle opere eseguite. Per quanto non riportato nel presente articolo, si rimanda agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

### ***17.3 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza***

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l' esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all' appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell' appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

## **Art. 18 - TEMPO UTILE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI- PENALITÀ**

Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno essere compiute improrogabilmente entro il termine indicato nell' **articolo 30**.

Per il solo fatto di avere presentato l' offerta l' Appaltatore assume l' impegno di eseguire i lavori nei termini fissati, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all' approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d' opera, all' aumento dei prezzi, ecc. In caso di ritardo rispetto a detto termine verrà applicata la penalità di cui all' **articolo 33**. La penalità verrà applicata dal Direttore dei lavori con semplice notifica scritta all' Appaltatore, senz' altra misura amministrativa o legale, ed il suo ammontare sarà dedotto dall' importo dovuto in occasione del successivo stato di avanzamento lavori.

Qualora la situazione meteorologica od imprevedibili ragioni di forza maggiore rendano inevitabili sospensioni o rallentamenti dei lavori, i termini di ultimazione potranno essere adeguatamente prorogati dal Committente a suo insindacabile giudizio, dietro motivata richiesta scritta dell' Appaltatore, come previsto all' articolo 26 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Se il progredire dei lavori, per negligenza dell' Appaltatore, non fosse tale da assicurarne, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, il compimento nei tempi fissati, il Committente, senza ricorrere a provvedimenti giudiziari e dopo semplice ingiunzione rimasta senza effetto, sarà in diritto di occupare il cantiere e di eseguire o di far eseguire da altra impresa le opere, o parte di esse, a spese dell' Appaltatore.

Ritardi sensibili nell' esecuzione delle opere, sempre che non siano imputabili unicamente a forza maggiore, potranno portare come conseguenza, ad esclusivo giudizio del Committente, alla risoluzione del contratto, senza diritto dell' Appaltatore ad alcuno speciale compenso e con le altre modalità indicate all' art. 13.

## **Art. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE**

### **19.1 Lavori generali**

In base agli accertamenti effettuati dalla Direzione Lavori in corso d' opera per verificare che le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni del Capitolato, constatato il loro effettivo stato di avanzamento, il Committente stesso verserà all' impresa rate di acconto come previsto all' articolo 29 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

All' importo delle opere, a garanzia dell' esatto soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali sarà applicata una ritenuta nella misura prevista per gli appalti delle opere pubbliche, secondo le norme di legge vigenti o che saranno emanate. Sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,50% prescritta per garanzia degli obblighi conseguenti all' osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nonché delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Le ritenute saranno poi corrisposte all' Appaltatore, senza interessi, al pagamento dei conto finale.

L' Appaltatore dovrà firmare il libretto delle misure ed il registro di contabilità entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta di firma fatta dalla Direzione Lavori.

### **19.2 Tipologia e valutazione dei lavori**

I vari interventi saranno valutati prevalentemente in economia, secondo le disposizioni della DD.LL. e secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall' elenco dei prezzi unitari. L' annoveramento nel registro di contabilità del costo dell' intervento sarà assegnato tenendo conto che in ogni caso, dovendosi garantire il regolare funzionamento dei servizi in manutenzione ed il contestuale esaurimento dei fondi assegnati agli stessi, il DD.LL. è autorizzato ad apportare tutte le variazioni occorrenti per assestare il conto finale ed eseguire in conseguenza gli interventi più necessari e tra questi quelli più urgenti;

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l' importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall' impresa stessa, con le modalità previste dall' articolo 153 del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza di cui al presente capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

### **19.3 Materiali in cantiere**

A discrezione della DD.LL., i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla stessa DD.LL., potranno, ai sensi e nei limiti dell' artic. 28 del Capitolato Generale d' Appalto, essere compresi negli stati d' avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite, nella misura del 50%.

La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di elenco.

### **19.4 Lavori in economia**

#### **MANO D'OPERA - MERCEDI**

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l' illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni sul lavoro ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile per lo appaltatore.

#### **NOLI**

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; lo allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile per l'appaltatore.

#### **MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti allo impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc. facili a misurare, nel luogo stabilito dalla direzione lavori.

Nel prezzo dovrà intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi di opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile per l'appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, etc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a pesa od a numero, come disposto dal presente Capitolato.

#### **19.5 Prezzo di elenco- revisione**

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi ecc. nessuna eccettuata. per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) - Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) - Per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) - Per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati; nonché le condizioni locali e la presenza di tutti i servizi sottosuolo da mantenere.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso d'asta e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

#### **19.6 Revisione dei prezzi e immodificabilità del corrispettivo**

Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Per i lavori di cui al punto precedente si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con il decreto del Ministero dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 26 L.R. n. 7/2002).

### **Art. 20 - COLLAUDO - REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FINALE**

Al compimento dei lavori oggetto dell'appalto la Direzione Lavori, in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare che le opere e le loro parti siano collaudabili provvisoriamente, allo scopo di assumerle in consegna con facoltà d'uso come previsto all'articolo 37 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145

Se dette opere presenteranno manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte. Se l'esecuzione di detti lavori comporterà un ritardo rispetto ai termini previsti per la loro ultimazione, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 12. In caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore, il Committente provvederà direttamente a detta esecuzione a spese dell'Appaltatore stesso, fermo restando quanto sopra previsto. La Direzione Lavori compilerà quindi il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di collaudo provvisorio. Alla data del certificato di collaudo provvisorio il Committente riceverà le opere in consegna e potrà disporne per l'uso. Spetterà tuttavia all'Appaltatore l'onere e l'obbligo della loro manutenzione fino alla compilazione del certificato di regolare esecuzione.

Si precisa che la Direzione Lavori, se lo riterrà opportuno, si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di prendere in consegna, con facoltà d'uso, parte delle opere, sia per l'esecuzione di impianti particolari, sia per l'uso parziale anticipato. In tal caso sarà redatto un certificato parziale di ultimazione dei lavori, ferme restando però le responsabilità e gli obblighi dell'Appaltatore e senza pregiudizio delle operazioni di collaudo.

Entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori appaltati verranno compilati la situazione definitiva ed il conto finale, che dovranno essere firmati dall'Appaltatore entro quindici giorni dalla loro presentazione, e sarà redatto il certificato di pagamento con le modalità previste per le situazioni mensili.

Il Direttore dei Lavori, sentito il Committente, comunicherà all'Appaltatore se l'opera deve essere oggetto di formale collaudo o se quest'ultimo possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Nel primo caso il Collaudatore nominato dal Committente emetterà il certificato di collaudo nei tempi previsti dalla legislazione vigente, mentre nel secondo il Direttore dei Lavori, dopo gli opportuni accertamenti e sempre che l'Appaltatore abbia lodevolmente provveduto, a proprie cura e spese, alle riparazioni che per qualsiasi causa si fossero rese necessarie, emetterà il certificato di regolare esecuzione, sempre nei tempi previsti dalla legislazione vigente e le opere verranno definitivamente consegnate al Committente. Entro un mese dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se l'Appaltatore avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali, si provvederà al pagamento, senza interessi, del saldo della liquidazione finale e, dedotti gli acconti corrisposti e sarà liberata la cauzione.

## **Art. 21 - SUBAPPALTO**

L' Appaltatore non potrà subappaltare né cedere, in tutto od in parte i lavori oggetto del presente Capitolato. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Committente a norma di legge. In tal caso l' autorizzazione dei subappalto da parte del Committente non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell' Appaltatore, che rimane l' unico e solo responsabile, nei confronti del Committente stesso e dei terzi, anche dei lavori subappaltati.

Se durante l' esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento il Committente accerterà che il subappaltatore è inadempiente, l' Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l' allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

La risoluzione dei subappalto non dà all' Appaltatore alcun diritto di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimenti di danni o lo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

Il subappalto è comunque subordinato alle disposizioni delle leggi concernenti le opere riguardanti la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a quelle relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa. In ogni caso il subappalto non autorizzato costituisce, per il Committente, valido motivo di risoluzione del contratto.

## **Art. 22 - RISERVE DELL' APPALTATORE**

L' Appaltatore dovrà firmare il registro di contabilità entro due giorni da quello in cui gli verrà presentato, con eventuale riserva relativamente ai lavori oggetto della contabilità firmato.

Qualora l' Appaltatore firmi con riserva egli dovrà, nei termine di quindici giorni, esplicitare le proprie riserve scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, indicando con precisione le cifre dei compensi cui crede di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda, come previsto all' articolo 31 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Nel caso che l' Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si daranno per definitivamente acquisite tutte e sole le registrazioni effettuate e l' Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualsiasi termine o modo, riserve o domande che ad esse si riferiscono. Per quanto concerne il conto finale l' Appaltatore, all' atto della firma dello stesso, non potrà inscrivere riserve diverse per oggetto o per importo da quelle già espresse nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

Se l' Appaltatore non firmasse il conto finale nel termine indicato di quindici giorni dalla sua presentazione, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato definitivamente accettato dall' Appaltatore stesso.

## **Art. 23 - DOMICILIO LEGALE**

L' Assuntore dovrà eleggere a tutti gli effetti il proprio domicilio legale in Priolo Gargallo come previsto all' articolo 2 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

## **Art. 24 - CONTROVERSIE**

Il foro competente è quello di Siracusa, come previsto all' articolo 34 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

## **Art. 25 - CERTIFICATI - DOCUMENTI**

L' Appaltatore dovrà presentare, su richiesta del Committente ed in pregiudicato quanto già prodotto in sede di gara, la documentazione di idoneità giuridica e tecnica, nonché tutte le dichiarazioni e relazioni che lo stesso riterrà opportuno richiedere.

## **Art. 26 - CONTRATTO D' APPALTO- ONERI FISCALI**

Tra il Committente e la Ditta aggiudicataria sarà firmato un contratto d' appalto che conterrà, oltre alle clausole d' uso, tutti gli elementi necessari per definire il rapporto tra le parti.

Faranno parte integrante del contratto il Capitolato d' appalto ed i disegni a quest' ultimo allegati i documenti presentati dall' impresa con l' offerta e quant' altro necessario per meglio definire il rapporto contrattuale. Le spese di gara e quelle relative conseguenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell' Appaltatore, come previsto all' articolo 8 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145

## **Art. 27 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere in cui avviene l'intervento, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello mobile di dimensioni adeguata in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, legge 1990, n. 55, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art.

## **PARTE II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE**

## **Art. 28 - OGGETTO DELL' APPALTO**

L' appalto ha per oggetto l' esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per " POTATURA E ASPORTAZIONE ALBERI NELLE AREE PUBBLICHE ANNO 2009".

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Ai termine dei lavori le opere oggetto dell' appalto dovranno essere consegnate al Committente funzionanti; l' appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tali finalità.

Il ribasso percentuale offerto dall' aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall' Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

## **Art. 29 - AMMONTARE DELL' APPALTO A CONTRATTO APERTO**

L' importocomplessivo dei lavori oggetto dell' appalto è di Euro **16.800,00** di cui:

	<b>Lavori</b>	<b>Importo (euro)</b>
a)	per lavori a misura	<b>16.800,00</b>
b)	per compensi a corpo	
c)	per lavori in economia	
	SOMMANO	<b>16.800,00</b>
	per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d' asta	<b>800,00</b>

Le categorie di lavoro di massima previste nel seguente appalto sono::

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo (euro)</b>	
1	Rimonda del secco alberi	2.000,00	
2	Potatura alberi	14.800,00	
	TOTALE IMPORTI		

## **Art. 30 - OMISSIS**

## **Art. 31 - INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI**

1. Il termine contrattuale è fissato complessivamente in **mesi 2 (due)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e, comunque, fino ad esaurimento delle somme a base di contratto.
2. È obbligo dell' assuntore dare inizio ai lavori appalati entro 15 giorni dalla consegna degli stessi e dovrà proseguirli con la dovuta regolarità ed attività.
3. L' appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell' ultimazione dei lavori l' appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

## **Art. 32 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Per la singolarità del contratto aperto, l' inizio dei lavori non può essere unico per l' intero appalto, ma esso avviene in più fasi con riferimento ad ogni singolo intervento da eseguire, da certificare mediante successivi verbali di consegna e ultimazione dei lavori. In ogni verbale di consegna saranno pertanto descritte le lavorazioni da eseguire e la data entro la quale le lavorazioni stesse dovranno essere ultimate.

Sia il Verbale di consegna che quello di ultimazione dei lavori dovranno essere sottoscritti, in doppio originale, dal D.L. e dalla ditta esecutrice.

L'appaltatore deve ultimare i singoli lavori ordinati nel corso del tempo contrattuale, nel termine stabilito dai verbali di consegna di ogni lavoro.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

## **Art. 33 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell' art. 117 del regolamento n. 554/1999 e dell' art. 22 del capitolato generale d' appalto approvato con Decreto del Ministero LLPP 10 aprile 2000 n. 145 sarà applicata una penale della misura di euro **90,00** (novanta) per ogni giorno di ritardo e comunque in misura non superiore al 10 per cento dell'importo netto del contratto.

## **Art. 34 - METODOLOGIA DI INTERVENTO**

Gli interventi verranno effettuati in esecuzione di perizie tecniche e/o ordini di esecuzione dei lavori che recepiscono le

categorie di opere astratte considerate nel presente Capitolato Speciale d' Appalto e nel relativo elenco prezzi che riguarda le voci di riferimento ai prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali - Edizione ASSOVERDE 2008 – 2009.

### **Art. 35 – PAGAMENTI IN ACCONTO**

Per l' esecuzione dei lavori all' appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull' importo contrattuale.

L' appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d' opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d' asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro **8.000** (ottomila); contestualmente saranno pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d' asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l' emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d' appalto è fissato, in giorni **45** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. A tal uopo si specifica che l'emissione del certificato di pagamento avverrà allorquando perverrà all'Amministrazione la certificazione positiva in merito alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta da parte degli Enti preposti.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni **30** a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

### **Art. 36 - CONTO FINALE**

Ai sensi dell'art. 173 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro gg. **60** (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

### **Art. 37 - COLLAUDO: MODALITÀ, TERMINI E OMOLOGAZIONE**

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre mesi **3** (tre) dall'ultimazione dei lavori, con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l' invio dei documenti all' amministrazione, così come prescritto dall' art. 192 del regolamento n. 554/1999.

### **Art. 38 - DISEGNI DI PROGETTO - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI**

I disegni di progetto allegati al presente Capitolato particolare sono i seguenti:

- Elenco prezzi unitari
- Capitolato Speciale di Appalto

### **Art. 39 - VARIAZIONE DEGLI IMPORTI**

Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l' esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell' appalto.

L' appaltatore ha l' obbligo di eseguire le variazioni suddette con l' osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all' articolo 10 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all' unico scopo di designare l' oggetto dell' appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall' Appaltatore.

Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate.

L' Appaltatore dichiara di accettare sin d' ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.

### **Art. 40 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **40.1 Condizioni**

L' appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico durante le ore d' ufficio, così da consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti da parte della Direzione Lavori, come previsto all' articolo 2 del Capitolato Generale d' Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145; egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, o inviare un incaricato, per conferire con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.

Le zone interessate dai lavori dovranno essere protette e chiuse al traffico pedonale con opportuni mezzi forniti dall' Appaltatore che non potrà richiedere nessun indennizzo particolare per l' ostacolo ai lavori costituito dalla sosta o dal parcheggio di automezzi sulle strade interessate ai lavori stessi.

Egli sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall' eventuale inadempienza di tale disposizione ed avrà proprio carico il risarcimento dei danni derivanti a persone, animali o cose estranee ai lavori. Nella definizione della variazione d' asta le condizioni e le limitazioni qui illustrate dovranno essere tenute presenti dalla Ditta offerente, in quanto alla stessa ne derivano oneri economici, responsabilità civili o penali ed il risarcimento di danni eventualmente arrecati a persone, animali o a cose dell' Appaltatore, del Committente o di terzi.

#### **40.2 Lavori fuori dell' orario normale**

La Direzione lavori potrà richiedere all' Impresa, per casi di necessità e di urgenza, di eseguire lavori fuori dell' orario normale.

In tal caso saranno riconosciute all' Appaltatore, oltre alle spese di illuminazione eventualmente occorse per l' esecuzione del lavoro notturno, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito, le somme che risulteranno dall' applicazione delle suddette maggiorazioni del costo della manodopera prestata.

Tali maggiorazioni saranno, in ogni caso, assoggettate al ribasso d' asta ed a tutte le restanti condizioni di contratto.

Nessun particolare compenso sarà, invece, dovuto all' Appaltatore se sarà stata la stessa Impresa a fare richiesta di eseguire i lavori fuori dell' orario normale, con l' autorizzazione della Direzione Lavori, per poter compiere i lavori nel termine stabilito.

#### **40.3 Disposizioni per assicurare la viabilità**

E' vietato alla Ditta appaltatrice di chiudere al transito, per l' esecuzione dei lavori, le vie o strade senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Detta autorizzazione conterrà la durata della chiusura del transito e le modalità che caso per caso fossero necessarie.

L' impresa dovrà provvedere a sue spese che sia sempre comodo il transito dei pedoni e l' accesso dei veicoli alle proprietà prospicienti il cantiere di lavoro.

Durante l' esecuzione dei lavori l' impresa dovrà provvedere a sue spese ad installare gli occorrenti sbarramenti sia frontalmente che lateralmente alle zone manomesse o ai depositi di materiali e, nelle ore notturne, provvedere mediante lanterne a segnalare i lavori in corso, con predisposizioni conformi alle norme di prevenzione degli infortuni (D.P.R. N.164 del 7 gennaio 1956) ed alle norme del piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs 494/96.

Il numero e la disposizione di queste lanterne dovrà essere tale che le zone stradali manomesse o comunque impegnate da qualsiasi ingombro che costituisca ostacolo o pericolo alla viabilità risultino perfettamente segnalate anche ai veicoli veloci.

In ogni modo l' Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi incidente venga a verificarsi in dipendenza alla mancanza o deficienza delle suddette segnalazioni.

Inoltre, l' assunto dei lavori dovrà a sue spese collocare i segnali di preavviso dei lavori in corso che dovranno essere installati a distanza conveniente prima e dopo delle zone manomesse; saranno del tipo internazionale per segnale di doppio semaforo.

Le predette disposizioni ed in genere l' osservanza delle norme di polizia stradale, di cui al Codice della strada (n.393 del 15.6.59) ed al relativo Regolamento di applicazione (n.420 del 30 giugno 1959), non dispensano l' Appaltatore dell' adottare quelle maggiori misure di sicurezza che siano richieste dalla particolare posizione o natura dei lavori.

### **PARTE III**

### **PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **Capitolo 1**

#### **Art. 41 - FINALITÀ DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE**

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l' Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione di quelle già indicate negli articoli della Parte I.

#### **Art. 42 - CONSEGNA - TRACCIAMENTI - ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI**

L' esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell' esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d' urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell' articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l' appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l' esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l' affidamento del completamento dei lavori, l' aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l' inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell' inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l'Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile.

In merito all'ordine di esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.

Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.

### **Art. 43 - MATERIALI E PROVVISI**

I materiali che l'Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell'appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia.

L'Appaltatore potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all'articolo 15 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l'impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nei più brevi tempi possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell'Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.

## Capitolo 2

### **NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Tutte le opere comprese nell'appalto, salvo diversa e specifica disposizione, saranno compensate a misura.

### **Art. 44 - FORNITURE**

Le forniture saranno compensate secondo le quantità che saranno oggetto della fornitura e messa in opera. Sono compresi nel prezzo gli oneri di trasporto, di preparazione del piano di posa dell'elemento previo smantellamento del soprassuolo e degli elementi di arredo esistenti, ove da sostituire, il loro smaltimento, il ripristino delle sedi ove si effettua l'intervento mediante la fornitura e messa in opera di pavimentazioni di qualsiasi tipo e specie. Completo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

### **Art. 45 - TRASPORTI**

#### **45.1 Trasporto in genere**

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

#### **45.2 Trasporto a discarica**

I materiali, provenienti dagli scavi o da attività di demolizioni, devono essere trasportati nella discarica autorizzata di seconda categoria tipo A più vicina al cantiere. Il costo di smaltimento del rifiuto inerte è a carico dell'amministrazione appaltante.

In corso d'opera, il Direttore dei lavori, ad insindacabile giudizio, potrà individuare un nuovo sito per lo smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi, fermo restando che all'impresa verranno riconosciuti i costi relativi al trasporto, in riferimento alla distanza del sito indicato dal D.L. e il costo di smaltimento praticato dall'ente gestore della discarica.

Le operazioni di trasporto devono essere svolte in rispetto delle norme vigenti. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario d' identificazione, ai sensi dell' art.15 del D.L.gvo n. 22/97 e secondo quanto disposto dal D.M. 1 aprile 1998, n.145.

### **DICHIARAZIONE DELL' APPALTATORE**

*L' Appaltatore dichiara di avere particolarmente considerato quanto disposto nei sopra elencati articoli, per i quali esprime specificamente il suo consenso a norma dell' Art. 1341 c.c.: 1 (limitazione alla proponibilità di eccezioni per errate interpretazioni o insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali) - 4 (limitazione di responsabilità del Committente) - 8 (non proponibilità di eccezioni in caso di sospensione dei pagamenti per violazione di norme) - 9 (limitazione di responsabilità del Committente per danni e per ammanchi, guasti e deterioramenti) - 11 (divieto di sospendere i lavori; facoltà di risolvere il contratto e di interrompere i lavori) - 12 (rinuncia ad eccezioni, esecuzione d' ufficio e risoluzione del contratto) - 15 (divieto di cessione e subappalto; risoluzione del subappalto) - 16 (riserve) - 18 (foro competente).*

Timbro e firma dell' impresa